



COMUNE DI CECCANO

***Regolamento per la disciplina degli
incentivi alle funzioni tecniche
(articolo 45 del D. Lgs. 36/2023)***

Approvato con deliberazione commissariale n. 80

del 07/05/2025

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 – Oggetto e finalità**
- Art. 2 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**
- Art. 3 – Destinatari**
- Art. 4 – Gruppo di lavoro**
- Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo**
- Art. 6 – Centrali di Committenza**
- Art. 7 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti**
- Art. 8 - Quota del 20 per cento**
- Art. 9 - Formazione professionale e strumentazione**

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante**
- Art. 11 - Disciplina delle varianti**
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 - Graduazione della misura incentivante**
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 15 - Principi in materia di valutazione**
- Art. 16 - Attività articolate e singole**
- Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività**
- Art. 18 - Attività del personale dirigenziale**
- Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**
- Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo**
- Art. 21 – Informazione e confronto**

CAPO I **Principi generali**

Articolo 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento reca la disciplina interna, adottata dall'Ente, per gli “incentivi alle funzioni tecniche”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei Contratti pubblici”, di seguito indicato, per brevità, “Codice”), con particolare riferimento ai criteri di riparto delle risorse a tal fine stanziate.
2. L’attribuzione degli incentivi è finalizzata a valorizzare le professionalità interne all’Amministrazione garantendo ed incentivando l’efficienza e l’efficacia delle procedure di affidamento disposte o eseguite dall’Ente nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento. Dal momento che il finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche è a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, i titolari dei centri di responsabilità tengono in considerazione il relativo onere economico nelle proposte di budget.

Articolo 2 **Procedure di affidamento. Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, posti a carico dei relativi stanziamenti di spesa, sono disciplinati dall’articolo 45 del Codice e dal presente regolamento. La disciplina dell’incentivazione è applicabile, altresì, alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall’allegato II.14 del Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. La disciplina è applicabile anche agli affidamenti diretti.
2. La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nei successivi articolo 10 (lavori) e 13 (servizi e furniture).
3. L’importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. per una quota pari all’ 80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’articolo 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell’articolo 4;
 - b. per una quota pari al 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni, alle finalità di cui al successivo articolo 8.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’articolo 45 del Codice ed al presente regolamento.
5. Sono, in ogni caso, esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) le procedure di affidamento estranee dall'applicazione del Codice;
 - b) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere A.N.A.C. n. 36/2024).
6. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dall'articolo 45 del Codice, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa. In particolare, è richiesta un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di affidamento e dell'esecuzione del contratto. La manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità è caratterizzata da un insieme di operazioni che tramite un processo di ingegnerizzazione e/o di innovazione, sia volto a mantenere costantemente nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, un impianto. Per ingegnerizzazione si intende un processo che, a partire da un progetto (redatto sulla base della normativa tecnica, di calcoli, di specifiche e disegni), consente di rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto, di un edificio o di sue componenti. La particolare complessità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria deve essere espressamente attestata dal dirigente competente contestualmente all'impegno di spesa e richiamata nell'atto di liquidazione dell'incentivo.
7. Qualora le procedure di affidamento siano attinenti ad un accordo di programma o convenzione, nonché ad altra forma di collaborazione o d'intesa con altri Enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dai dipendenti incaricati per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
8. Nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza, nonché di acquisti di beni, servizi e forniture attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), l'incentivo, stante la "complessità" dell'affidamento (che, a titolo esemplificativo, ricorre nei casi di diffusione territoriale del servizio, di numerosità dei destinatari, di complessità dell'oggetto), viene riconosciuto per le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
9. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Articolo 3 **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 2, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio

dell’Ente e di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all’uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) responsabile unico del progetto (R.U.P.);
 - b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) collaborazione all’attività del R.U.P., quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell’esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell’esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;
 - s) collaudo statico;
 - t) coordinamento dei flussi informativi;
 - u) il personale proprio dell’Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Articolo 4 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l’Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell’incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell’Ente, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve

uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nell'allegato "A" – "Tabelle di ripartizione incentivo", nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nell'allegato "A" – "Tabelle di ripartizione incentivo", le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate nell'atto di nomina del gruppo di lavoro.
9. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il R.U.P. può proporre l'interpello e il coinvolgimento di dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D. Lgs. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5 **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 (quindici) per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6 **Centrali di Committenza**

1. In caso di attività svolta da Centrale di Committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura pari al 25% (venticinque per cento) di quanto previsto per le singole procedure dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle previste dal presente regolamento.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 7
Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti
a favore di altre stazioni appaltanti

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni indicate nel presente regolamento svolte dal personale della stazione appaltante a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni al fine del relativo pagamento.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui sopra trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante in favore della quale la prestazione è resa.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 8
Quota del 20% (venti per cento)

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'articolo 5, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'articolo 19;
 - fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa (compresa la gestione della piattaforma di e-procurement per l'espletamento delle procedure di gara);
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche (compresa la partecipazione a corsi di formazione, master, convegni);
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 9
Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 la stazione appaltante:
 - a. promuove, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento

nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, master, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- b. garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti/responsabili coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del Codice.

CAPO II **Incentivo per lavori**

Articolo 10 **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI

- lavori di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del 2%;
- lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - a) percentuale del 2% per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - b) percentuale del 1,7% per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria;
- lavori di importo superiore ad euro € 20.000.000,00:
 - a) percentuale del 2% per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - b) percentuale del 1,7% per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - c) percentuale dello 0,5% per la parte di importo eccedente € 20.000.000,00.

Articolo 11 **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'articolo 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.

Articolo 12 **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'allegato "A" – "Tabelle di ripartizione incentivo", definiti in relazione

- alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.
 3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrata.

CAPO III **Incentivo per servizi e forniture**

Articolo 13 **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall’articolo 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI/FORNITURE

- servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del 2%;
 - servizi e forniture di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 1.000.000,00:
 - c) percentuale del 2% per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - d) percentuale del 1,9% per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria;
 - servizi e forniture di importo superiore ad euro € 1.000.000,00:
 - d) percentuale del 2% per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - e) percentuale del 1,9% per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 1.000.000,00;
 - f) percentuale del 1% per la parte di importo eccedente € 20.000.000,00.
2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione.

Articolo 14 **Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell’allegato “A” – “Tabelle di ripartizione incentivo”, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrata.

CAPO IV **Norme comuni**

Articolo 15
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nell'allegato "A" – "Tabelle di ripartizione incentivo". Ai fini dell'attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi per ogni singolo appalto ed affidamento.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario Generale e all'O.I.V./Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 16
Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. R.U.P. e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale di cui al successivo articolo 18.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 17
Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo delle seguenti attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:
 - svolgimento da parte del R.U.P. della verifica preventiva della progettazione (articolo 42, Codice);

- effettuazione da parte del R.U.P. della verifica di conformità per forniture e servizi (articolo 116, Codice);
- espletamento da parte del R.U.P. delle funzioni di direttore dell'esecuzione (articolo 114, Codice);
- effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (articolo 116, Codice).

Articolo 18 **Attività del personale dirigenziale**

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” di cui al precedente articolo 4 sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis del Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente oppure dal Segretario Generale, sentito il R.U.P. in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al precedente articolo 15, comma 3.
5. La liquidazione del compenso al dirigente è effettuata da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente oppure dal Segretario Generale, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 20.

Articolo 19

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del Progetto, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
6. Qualora nell'espletamento di una procedura si verifichino incrementi sia dei tempi di esecuzione, sia dei costi di realizzazione, la riduzione dell'incentivo applicata corrisponde alla somma delle singole riduzioni applicabili.
7. La riduzione dell'incentivo applicabile non può in nessun caso eccedere il 60%.
8. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia e incrementa la quota del 20% di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
9. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alla revisione prezzi ed alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 120 del Codice non riconducibile a errore o omissione;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo Contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 20 **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il R.U.P. in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, ovvero entro il primo semestre dell'anno successivo alla maturazione.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predisponde una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;

- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Articolo 21

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personalini del 18 luglio 2013, n. 358.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 80 del 07-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ARTICOLO 45 DEL D. LGS. 36/2023).

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sette** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **15:30**, con modalità videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05/04/2022.

Commissario Straordinario	da remoto
Segretario Generale	da remoto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FABIO GIOMBINI

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Novembre 2024, con l'assistenza del Segretario Generale **DOTT.SSA MARISA STELLATO**

Su proposta del Responsabile del Settore V

Assunti i poteri della Giunta Comunale

Visti:

- l'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023;
- l'allegato I.10 al D. Lgs. 36/2023;
- l'articolo 43 della legge 449/1997;

- l'articolo 1, comma 2, della legge 241/1990;
- gli articoli 3, 7, 42, comma 2, lett. a), e 119 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'articolo 120 del D. Lgs. 42/2004;

Considerato che l'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023 ("Incentivi alle Funzioni Tecniche) statuisce, tra l'altro:

- le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, specificate nell'allegato I.10, per le finalità indicate al comma 5 ed a valere sugli stanziamenti di spesa previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento medesime;
- l'80% delle predette risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il R.U.P. e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;
- l'incentivo è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il R.U.P., che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni il limite è aumentato del 15%. Incrementa, altresì, le risorse la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'Amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio;
- il 20% delle medesime risorse, escluse quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7;
- con le risorse l'Ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- le Amministrazioni che costituiscono o si avvalgono di una Centrale di Committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie o parte di esse al personale di tale Centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell'incentivo;

Ritenuto di dover adeguare la vigente regolamentazione interna dell'Ente rispetto alle previsioni dettate con l'entrata in vigore ed efficacia del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e, quindi, adottare apposito regolamento disciplinante l'assegnazione degli incentivi per attività e funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del citato decreto, al fine di individuare i soggetti destinatari, gli atti e le procedure necessarie per il relativo riconoscimento;

Tenuto conto che le attività oggetto di incentivazione risultano elencate tassativamente all'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023 ed assorbono l'80% della somma prevista a titolo di incentivo;

Dato atto che il restante 20% è destinato come disposto dai commi 6 e 7 del summenzionato articolo 45;

Considerato che occorre specificare le percentuali degli importi destinati alle singole funzioni per lavori, servizi

e forniture;

Evidenziato che:

- la somma globalmente destinata all'incentivazione risulta posta a carico degli stanziamenti di spesa delle singole procedure di affidamento nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture;
- nei quadri economici è necessario prevedere la copertura per gli incentivi alle funzioni tecniche;

Rilevato che gli incentivi tecnici sono previsti per servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e per le fattispecie di affidamenti caratterizzati da elevato contenuto tecnologico, complessità o innovazione;

Visto il testo del regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), composto da numero 21 (ventuno) articoli ed 1 (un) allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Attesa l'autonomia normativa e, in particolare, il potere regolamentare riconosciuti all'Ente ai sensi degli articoli 3 e 7 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.12.2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione “2025/2027”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del V Settore e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

delibera

Di approvare il regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), composto da numero 21 (ventuno) articoli ed 1 (un) allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di stabilire e dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività ed efficacia della presente deliberazione;

Di dare atto, altresì, che per effetto della presente deliberazione e contestuale approvazione del regolamento in argomento, viene abrogata e sostituita ogni precedente regolamentazione in materia (regolamento approvato con deliberazione giuntale n. 285/2018);

Valutati, inoltre, i motivi di urgenza

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL Settore V :

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del COLAPIETRO EMANUELE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**.

Ceccano, **07-05-2025**

IL RESPONSABILE
DOTT. COLAPIETRO EMANUELE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**.

Ceccano, **07-05-2025**

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. FABIO GIOMBINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARISA STELLATO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARISA STELLATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.